

## QuiRifiutiPro – Proroga degli obblighi RENTRI

# Posticipo degli obblighi di trasmissione del registro di carico e scarico

Vi informiamo che, nell'ambito del processo di conversione in legge del **Decreto-Legge n. 202 del 2024**, denominato **DL "Proroghe"**, la **Commissione Affari Costituzionali del Senato** ha concluso le votazioni sugli emendamenti.

Tra le modifiche approvate, vi è anche un emendamento riguardante il **Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)**, che stabilisce:

*"Ai fini dell'operatività del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di 'sessanta giorni' di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, sono modificati in 'centoventi giorni'."*

È opportuno ricordare che il **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 2023**, che disciplina il **sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale**, stabilisce le scadenze per l'iscrizione al RENTRI all'articolo 13, specificando che, a partire dall'entrata in vigore del decreto (15 giugno 2023), l'iscrizione deve avvenire nei seguenti termini:

- **Dopo il diciottesimo mese**, ed entro i successivi **sessanta giorni**, per:
  - Enti e imprese **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** con oltre **50 dipendenti**;
  - Tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, compresi quelli indicati all'articolo 18 del DM n. 53/2023.
- **Dopo il ventiquattresimo mese**, ed entro i successivi **sessanta giorni**, per:
  - Enti e imprese **produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** con più di **10 dipendenti**.
- **Dopo il trentesimo mese**, ed entro i successivi **sessanta giorni**, per:
  - I restanti **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi** obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DM n. 53/2023.

Per quanto riguarda la **lettera a)**, ovvero il **primo gruppo** di imprese soggette all'iscrizione al RENTRI, la scadenza attuale è **13 febbraio 2025**.

L'emendamento approvato prevede un **posticipo di 60 giorni**, subordinato all'emanazione di un **decreto ministeriale**, da adottare entro **30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione** del DL "Proroghe".

## Cosa significa per le imprese?

Affinché la proroga diventi effettiva, sarà necessario attendere:

1. L'**entrata in vigore della legge di conversione** del DL "Proroghe".
2. La **pubblicazione del decreto ministeriale** che definirà le nuove scadenze.

Si sottolinea che il termine per l'adozione del **decreto ministeriale** è **ordinatorio e non perentorio**, il che significa che la proroga potrebbe essere effettiva solo una volta che il decreto sarà emanato.

Alla data odierna, **13 febbraio 2024**, i soggetti inclusi nell'articolo 13, comma 1, lettera a) del **DM n. 53/2023** devono comunque procedere all'iscrizione al RENTRI, pena **l'applicazione delle sanzioni previste**. Tra questi soggetti rientrano:

- **Impianti di trattamento dei rifiuti;**
- **Trasportatori di rifiuti;**
- **Commercianti e intermediari di rifiuti;**
- **ConSORZI per il recupero e il riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti;**
- **Imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi** (con oltre **50 dipendenti**);
- **Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi** derivanti da attività industriali e artigianali (con più di **50 dipendenti**);
- **Soggetti delegati** ai sensi dell'articolo 18 del **D.M. n. 59/2023**.

Inoltre, le modifiche introdotte dall'emendamento potrebbero incidere anche sull'entrata in vigore dei **nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e dei Formulari Identificativi dei Rifiuti (FIR)**, previsti anch'essi a partire dal **13 febbraio 2025**.

L'**articolo 9 del DM n. 53/2023** stabilisce che:

*"I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a)".*

Questo significa che, se la proroga venisse confermata con la conversione dell'emendamento in legge, **anche l'adozione di tali modelli potrebbe essere rinviata di 60 giorni**.

Di conseguenza, le aziende soggette agli obblighi **dovranno comunque adottare i nuovi formati** a partire dal **13 febbraio 2025**, salvo ulteriori aggiornamenti normativi.